

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00322 **del** 15/01/2026

Proposta n. 433 **del** 09/01/2026

Oggetto:

L. R. 7 dicembre 1990 n 87, art. 13 "Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone Coregonus lavaretus nel Lago di Bolsena. Autorizzazione alla Società Cooperativa Lago Vivo e deroga al divieto di pesca, trasporto e commercializzazione fino al 31 gennaio 2026" P. IVA 02122730563.

OGGETTO: L. R. 7 dicembre 1990 n° 87, art. 13 “Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone *Coregonus lavaretus* nel Lago di Bolsena. Autorizzazione alla Società Cooperativa Lago Vivo e deroga al divieto di pesca, trasporto e commercializzazione fino al 31 gennaio 2026” P. IVA 02122730563.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di Organizzazione n. G11479 del 10 settembre 2025 si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale “Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste”, sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”. Con il quale è stato soppresso l'Ufficio Pesca e istituita l'Area Pesca;

VISTO l'atto di organizzazione G14320 del 30/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Pesca della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Arch. Pasquale Zangara;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1995, n.2 - Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) – che alla lettera o) del comma 1, art. 2, prevede in capo ad ARSIAL la gestione dell'Osservatorio Faunistico Regionale che ha inglobato le competenze dell'abolito Stabilimento ittiogenico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87;

VISTA la legge regionale del 07/12/1990 n° 7 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

RILEVATO che la pesca al coregone per effetto della suddetta legge, è vietata dal 25 dicembre al 31 gennaio di ogni anno e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e commercializzazione

nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

TENUTO CONTO la specie coregone (*Coregonus lavaretus*), storicamente presente nel Lago di Bolsena, rappresenta fonte rilevante di reddito per i pescatori professionali e per l'indotto locale;

CONSIDERATO che, per sostenere la popolazione oggetto di prelievo ordinariamente si fa ricorso alla riproduzione artificiale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 "Regolamento recante ulteriori modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020

"Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";

TENUTO CONTO che, con nota n. 792428 del 17 luglio 2023 la Regione Lazio ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (MASE) l'autorizzazione all'immissione del coregone in alcuni laghi del Lazio;

PRESO ATTO del Decreto MASE PNM N°515 del 04/12/2023 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla Regione Lazio per l'immissione in alcuni laghi della regione, compreso quello di Bracciano, della specie Coregone (*Coregonus lavaretus*) per il quinquennio 2024-2028 utilizzando esclusivamente stadi larvali della specie, attenendosi alle quantità massime e a tutte le prescrizioni di cui al documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello studio del rischio per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", parte integrante della delibera n. 222/2023 del 03 novembre 2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNAPA);

CONSIDERATO che con la nota n.45301 del 12/01/2024 è stata trasmessa, alla Direzione Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità, Area Qualità dell'Ambiente, la documentazione di autorizzazione in deroga;

CONSIDERATO che, l'incubatoio di Bolsena è stato ristrutturato con fondi FEAMP con il fine di utilizzarlo per attività di educazione ambientale;

VISTA la richiesta in data 24.11.2025, registro ufficiale 1158905 ed integrazioni, inoltrata dalla cooperativa di pescatori professionali "Lago Vivo", che opera nel lago di Bolsena, all'ADA di Viterbo;

PRESO ATTO della trasmissione della proposta di determinazione dell'ADA di Viterbo prot. 1201205 del 19/12/2025, che riporta in allegato l'elenco dei pescatori professionali interessati:

ELENCO PESCATORI -DOMANDA PESCA IN DEROGA

COGNOME	NOME	N.LIC PESC A	N. BARC A
....omissis...	omissis...	220	VT020
....omissis...	omissis...	197	VT026
....omissis...	omissis...	228	VT040
....omissis...	omissis...	1051- Umbria	VT019- VT010
....omissis...	omissis...	209	VT011

....omissis...	omissis...	243	VT021
....omissis...	omissis...	181	VT015

PRESO ATTO che nella proposta di determinazione sopra riportata (n. 1201205 del 19/12/2025) l'Ada di Viterbo si esprime favorevolmente con prescrizioni sull'attività in oggetto;

RITENUTO di condividere la proposta e di ribadire con specifiche prescrizioni quanto riportato nella proposta n.1201205 del 19/12/2025.

VISTA la Deliberazione della Giunta del Comune di Bolsena n.210 del 21.11.2025, con la quale la Giunta del Comune di Bolsena ha deliberato di concedere per un anno in comodato d'uso gratuito il solo locale destinato ad incubatoio ittico, posto in Viale L. Cadorna, distinto in catasto al foglio 17, particella 386, alla LAGO VIVO soc. coop., con sede in Bolsena, Via Cassia Sud km 111,700, codice fiscale e partita IVA 02122730563 per lo svolgimento di attività ittiogenica consona con la destinazione d'uso del locale per la stagione 2025-26;

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile riprendere le attività di riproduzione artificiale di coregone per la produzione di avannotti da immettere nei laghi del Lazio, con la finalità di incrementarne la popolazione naturalmente presente;

TENUTO CONTO che le attività di pesca per la cattura dei riproduttori da cui prelevare i gameti sono realizzate dai pescatori professionali locali;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Bolsena (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:

- obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Lago Vivo, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l'esercizio della deroga;
- obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall'impianto ed i registri conservati, comunicando all'ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per concedere l'autorizzazione, nel rispetto della legge regionale Lazio 7 dicembre 1990 n° 87, art. 13;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e fatti salvi i diritti di terzi:

- 1) Di autorizzare i pescatori professionali operanti nel Lago di Bolsena, nel rispetto della normativa vigente di cui in narrativa, alla cattura dei riproduttori a scopo di fecondazione artificiale fino al 31 gennaio 2026. L'attività di pesca è autorizzata nel limite del quantitativo di pesce necessario alla produzione di massimo 500.000 uova, avvalendosi di non più di due barche al giorno e per un massimo di 10 pescate complessive, con esclusivo uso di reti con maglia non inferiore al 40 e massimo 20 reti per ogni barca, con il calendario determinato dai responsabili della Società Cooperativa Lago Vivo che dovranno rendicontare per ogni battuta di pesca, il nome dei pescatori e i quantitativi pescati all'Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca;
- 2) Di autorizzare i pescatori facenti parte e che operano con la Società Cooperativa "Lago Vivo" di seguito riportati:

ELENCO PESCATORI -DOMANDA PESCA IN DEROGA

COGNOME	NOME	N.LIC PESCA	N. BARCA
....omissis...	omissis...	220	VT020
....omissis...	omissis...	197	VT026
....omissis...	omissis...	228	VT040
....omissis...	omissis...	1051- Umbria	VT019- VT010
....omissis...	omissis...	209	VT011
....omissis...	omissis...	243	VT021
....omissis...	omissis...	181	VT015

I pescatori sopra elencati possono esercitare la pesca, solamente dopo avere avuto l'autorizzazione scritta dei responsabili dell'incubatoio di Bolsena, valida esclusivamente per la giornata specificata, che attesti che l'incubatoio di Bolsena riceverà il pescato del pescatore di professione indicato.

Le uova prelevate dal pescato dovranno essere depositate esclusivamente nell'incubatoio di Bolsena. Ogni azione di pesca dovrà cessare non appena saranno state raccolte 500.000 uova.

La procedura per la fecondazione che deve essere necessariamente eseguita, deve rispondere ai seguenti criteri:

- gli individui catturati saranno separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo necessari requisiti:

- maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di 300 gr;

- femmine adulte sane di lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, emissione delle uova con leggera pressione.

3) Di autorizzare commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell'art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura "PESCE PROVENIENTE DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE. AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE REGIONALE N° DEL". Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata all'Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca;

La pesca in oggetto non è autorizzata nelle aree vincolate a diritto esclusivo di pesca, dove potrà essere effettuata esclusivamente con l'accordo sottoscritto dai concessionari.

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla rispondenza di quanto previsto dall'art.13, della legge R.L. 87/90 durante l'intero periodo e pertanto la pesca è autorizzata esclusivamente per soddisfare le esigenze di uova fecondate dell'incubatoio di Bolsena.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE

Dott. Roberto Aleandri